



Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

ORDINANZA SINDACALE

n° 47 del 24/12/2018

Oggetto: Disposizioni finalizzate al divieto di vendita e di consumo di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro e in lattine e al divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capscicum, a partire dalle ore 16,00 del 31 dicembre alle ore 6,00 del 1° gennaio 2019, nelle aree di Piazza del Plebiscito e del lungomare di Via Caracciolo, e zone limitrofe in un raggio di mt 500, interessate allo svolgimento dei tradizionali festeggiamenti di Capodanno.

IL SINDACO

Premesso

che più volte è stato segnalato che durante le manifestazioni organizzate nelle piazze cittadine sono soliti radunarsi e trattenersi gruppi di persone intente a consumare bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché, in qualche occasione, a fare uso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum;

che durante tali circostanze viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono da parte di numerose persone di contenitori di vetro e lattine sulla pubblica via;

che diverse sono state le segnalazioni inerenti tali episodi in cui viene evidenziato che la circostanza del consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine ed il loro successivo abbandono, nonché l'uso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum, viene a creare seri pericoli per l'incolumità delle persone;

che tale fenomeno si verifica soprattutto in coincidenza con gli eventi che prevedono un massiccio afflusso di pubblico come quelli di cui in oggetto;

che tale situazione crea ulteriori problematiche inerenti l'ordine, la sicurezza pubblica e la privata incolumità, e pertanto come da richiesta della Questura di Napoli, Ufficio di Gabinetto-Sezione 2^a, Ordine e Sicurezza Pubblica, con nota acquisita agli atti dal Dipartimento Gabinetto del Sindaco con numero di protocollo 1107686 del 21 Dicembre 2018, è necessaria l'adozione di un provvedimento che stabilisca il divieto di vendita e di consumo di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro e in lattine e il divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum nell'area interessata e zone limitrofe fino ad una distanza di mt 500 per lo svolgersi dei festeggiamenti di Capodanno che si terranno dal pomeriggio del 31 dicembre e nella notte del 1° gennaio pp.vv. in Piazza del Plebiscito e sul Lungomare Caracciolo;

ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi degli eventi sopra indicati;

rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile,

ORDINA

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori del commercio itinerante di vendita e di consumo di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro e in lattine, nonché divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum, a partire dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2018 alle ore 6,00 del 1° gennaio 2019 e, comunque, fino a cessate esigenze, nelle aree di Piazza del Plebiscito e del lungomare di Via Caracciolo, e zone limitrofe in un raggio di mt 500, interessate allo svolgimento dei tradizionali festeggiamenti di Capodanno.
2. E' altresì vietato il consumo nelle suddette zone, di bevande in contenitori di vetro e lattine su aree pubbliche non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.
3. I trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

4. I trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza, in particolare il Comando del Servizio Autonomo di Polizia Locale di Napoli vorrà garantire, a mezzo di personale dipendente, i servizi di competenza, nell'arco temporale suindicato e nella zona in argomento, al fine di garantire il rigoroso rispetto dei suddetti provvedimenti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da

Il Vice Sindaco

Enrico Panini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.